



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



[Pagina iniziale](#) > [Raccolta sistematica](#) > [4 Scuola - Scienza - Cultura](#) > [45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali](#) > [455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali \(OPAn\)](#)

Art. 76a⁸⁶ Offerta di cani

¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:

- a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente;
- b. il Paese di provenienza del cane;
- c. il Paese di allevamento.

² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.

⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
